

AIM ITALIA REGOLAMENTO NOMINATED ADVISERS • 3 DICEMBRE 2009

**AIM**Italia

# AIM Italia Regolamento Nominated Advisers

<b>Introduzione</b> .....	<b>4</b>
<b>Parte 1</b> .....	<b>5</b>
<b>Nominated adviser: criteri di ammissione e procedura per diventare un Nominated Adviser</b> .....	<b>5</b>
<b>Criteri per diventare un nominated adviser</b> .....	<b>5</b>
1. Principio Generale .....	5
2. I Criteri di ammissione .....	5
3. Principio primario del mantenimento e della difesa della reputazione e dell'integrità dell'AIM Italia .....	6
<b>Procedura per diventare un nominated adviser</b> .....	<b>6</b>
4. Modello di domanda e documentazione .....	6
5. Corrispettivi .....	6
6. Colloqui con i key executive.....	6
7. Impugnazioni.....	7
<b>Requisiti di permanenza per i nominated advisers</b> .....	<b>7</b>
8. Requisiti di permanenza .....	7
9. Cambiamenti nell'elenco dei key executive .....	7
10. Pagamento dei corrispettivi annuali e obblighi informativi del nominated adviser ....	7
<b>Parte Due</b> .....	<b>8</b>
<b>Obblighi previsti in via continuativa per i Nominated Adviser</b> .....	<b>8</b>
<b>Obblighi generali</b> .....	<b>8</b>
11. Appropriatezza di un emittente AIM Italia .....	8
12. Compliance con il Regolamento .....	8
13. Professionalità e diligenza .....	8
<b>Responsabilità dei Nominated adviser</b> .....	<b>8</b>
14. Attività di assistenza e guida di un emittente AIM Italia.....	8
15. Responsabilità del Nominated adviser .....	8
<b>Obblighi informativi</b> .....	<b>9</b>
16. Contatti con Borsa Italiana.....	9
17. Conferimento del mandato e cessazione dal mandato ad operare per un emittente AIM Italia.....	9
<b>Indipendenza e conflitti di interesse</b> .....	<b>9</b>
18. Indipendenza su base continuativa .....	9
19. Conflitti di interesse.....	9
<b>Procedure, dipendenti e documentazione</b> .....	<b>10</b>
20. Procedure adeguate .....	10
21. Adeguatezza dei dipendenti.....	10
22. Mantenimento di documentazioni adeguate .....	10
<b>Parte Tre</b> .....	<b>11</b>
<b>Verifiche e sanzioni dei Nominated Adviser</b> .....	<b>11</b>
23. Verifiche sull'operato dei nominated advisers .....	11
24. Azione disciplinare nei confronti di un nominated adviser.....	11
25. Divieto di operare per conto di ulteriori emittenti AIM Italia .....	11
26. Impugnazioni da parte del nominated adviser .....	12
27. Pubblicazione della revoca della qualifica di nominated adviser.....	12
<b>Glossario</b> .....	<b>13</b>

<b>Schede</b> .....	<b>14</b>
Scheda Uno – Indipendenza in relazione all’articolo 18 .....	14
Scheda Due – Dichiarazione del nominated adviser .....	15
Scheda Tre – Responsabilità del Nominated Adviser.....	16

## Introduzione

Ai sensi del **Regolamento Emittenti**, il **nominated adviser** è responsabile nei confronti di **Borsa Italiana** per la valutazione dell'appropriatezza sia di un emittente che presenta domanda di ammissione all'**AIM Italia** sia di un **emittente AIM Italia** già ammesso alle negoziazioni quando venga nominato suo **nominated adviser** in un momento successivo.

A seguito dell'ammissione, il **nominated adviser** è responsabile nei confronti di **Borsa Italiana** di assistere e guidare l'**emittente AIM Italia** nell'assolvimento dei compiti e delle responsabilità derivanti dal **Regolamento Emittenti**.

**Borsa Italiana** attribuisce la qualifica di **nominated adviser** e iscrive lo stesso nel **registro** tenuto da **Borsa Italiana**.

La versione ufficiale del **registro** è tenuta da Borsa Italiana; una copia è messa a disposizione del pubblico sul sito internet di **Borsa Italiana**.

Il presente **Regolamento Nominated Advisers** (di seguito il Regolamento) stabilisce i **Criteri di ammissione**, gli obblighi su base continuativa e gli aspetti disciplinari relativi ai **nominated adviser**.

Il presente **Regolamento** deve essere letto unitamente al **Regolamento Emittenti** e al **Manuale delle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni**.

I termini in grassetto del presente Regolamento hanno il significato precisato nel **Regolamento Emittenti**, oppure quello altrimenti precisato nel Glossario posto in calce al presente Regolamento.

# Parte 1

## Nominated adviser: criteri di ammissione e procedura per diventare un Nominated Adviser

### Criteri per diventare un nominated adviser

#### 1. Principio Generale

Per ottenere la qualifica di **nominated adviser**, un richiedente deve soddisfare i **Criteri di ammissione** sotto indicati. I **Criteri di ammissione** debbono essere considerati come addizionali rispetto ai requisiti di legge o alle eventuali autorizzazioni previste per il richiedente nella giurisdizione nella quale opera. **Borsa Italiana** si riserva di esercitare discrezionalità nel valutare l'applicazione e l'interpretazione dei **Criteri di ammissione**.

Un richiedente che soddisfi tutti i **Criteri di ammissione** non ottiene automaticamente la qualifica di **nominated adviser**. Nell'attribuire la qualifica di **nominated adviser**, **Borsa Italiana** farà prevalentemente riferimento alla necessità di preservare la reputazione e l'integrità dell'**AIM Italia**. Conseguentemente, **Borsa Italiana** si riserva di respingere una domanda o di imporre ai fini dell'attribuzione della qualifica ulteriori condizioni eventualmente ritenute appropriate, anche nel caso in cui un richiedente soddisfi comunque i **Criteri di ammissione**.

#### 2. I Criteri di ammissione

Il soggetto che richiede la qualifica di **nominated adviser** deve comprovare la sussistenza dei seguenti elementi:

- essere una società di capitali che ha costituito un consiglio di amministrazione e nominato un collegio sindacale (le persone fisiche non possono essere **nominated adviser**) nota al mercato e con adeguata professionalità;
- sottoporre il bilancio al giudizio di una società di revisione (anche iscritta nel registro dei revisori contabili);
- avere esercitato attività di *corporate finance* per un periodo di tempo adeguato (che sarà di norma pari ad almeno due anni) e avere, come soggetto nel suo complesso, un'esperienza adeguata nel fornire consulenza professionale e di qualità in relazione ad operazioni di *corporate finance* (avendo effettuato un numero di operazioni rilevanti);
- avere un numero di dipendenti sufficiente per svolgere le attività richieste;
- avere **key executives**, dotati di adeguata professionalità ed esperienza comprovata da un adeguato numero di operazioni rilevanti e di un'adeguata competenza tecnica in *corporate finance* e in pratiche di mercato. Detti soggetti devono inoltre avere una solida comprensione del quadro legale e regolamentare relativo alle attività di *corporate finance* e conoscenza del presente Regolamento e del **Regolamento Emittenti**;
- avere in essere adeguati controlli e procedure al fine di rispettare il presente Regolamento (come specificato nel manuale di compliance in materia di *corporate finance*).

Borsa Italiana nel valutare l'adeguatezza del periodo di esercizio di attività di *corporate finance*, di cui al secondo alinea, può non tenere conto del riferimento temporale di 2 anni quando ritenga che il richiedente abbia **key executives** di elevata esperienza (per esempio quando i **key executives** provengono da un **nominated adviser** pre-esistente).

Borsa Italiana, nel valutare l'adeguata esperienza in materia di *corporate finance*, tiene conto dell'attività di consulenza su questioni di *corporate finance* prestata come attività principale, ad esempio in occasione di offerte al pubblico finalizzate alla quotazione (IPO). Non rileverà invece l'attività di consulenza legale o contabile prestata in occasione di operazioni di *corporate finance*.

Al fine di identificare un'operazione rilevante **Borsa Italiana** può prendere in considerazione operazioni aventi ad oggetto azioni di emittenti quotati su un mercato regolamentato e che abbiano richiesto la redazione di un **Prospetto** o di un documento equivalente in un paese appartenente all'Unione Europea, ovvero un'operazione nella quale il richiedente abbia operato per conto di un offerente in un'offerta pubblica di acquisto relativa ad un emittente quotato all'interno di un paese appartenente all'Unione Europea, che richiede la pubblicazione di un documento relativo all'offerta. **Borsa Italiana** eserciterà la propria discrezionalità nel valutare precedenti esperienze relative a IPO, ad operazioni similari o ad altre operazioni societarie di dimensioni significative relative a società quotate (ivi incluse fusioni e acquisizioni che richiedano la pubblicazione di un documento informativo ai sensi della normativa **Consob** o di altra Autorità Competente) effettuate sia all'interno di un paese appartenente all'Unione Europea sia al di fuori della stessa.

### 3. Principio primario del mantenimento e della difesa della reputazione e dell'integrità dell'AIM Italia

In aggiunta ai **Criteri di ammissione**, **Borsa Italiana** valuta se l'attribuzione della qualifica di **nominated adviser** a un richiedente possa nuocere alla reputazione o all'integrità dell'**AIM Italia** e in tale ipotesi si riserva il diritto di respingere la domanda di un richiedente anche laddove esso soddisfi tutti i requisiti previsti nei **Criteri di ammissione**.

### Procedura per diventare un nominated adviser

#### 4. Modello di domanda e documentazione

Il soggetto che richiede la qualifica di **nominated adviser** deve completare e sottoporre a **Borsa Italiana** la seguente documentazione (disponibile presso [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)):

- Modello NAI1;
- Modelli NAI2 per ciascun **key executive** proposto;
- Tutta la documentazione di supporto richiesta nei modelli di cui sopra (ed in particolare all'inizio del modello NAI1); e
- Copia del bonifico intestato a **Borsa Italiana** relativo al corrispettivo previsto (il corrispettivo applicabile è reperibile nel documento 'Corrispettivi AIM Italia per Emittenti e **Nominated Adviser**' pubblicato ed aggiornato da **Borsa Italiana**)

**Borsa Italiana** si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore informazione, documentazione o conferma dal richiedente ovvero da altri **soggetti** laddove lo ritenga opportuno al fine di valutare o procedere nella valutazione di una domanda.

#### 5. Corrispettivi

Contemporaneamente alla presentazione della domanda, il richiedente deve provvedere al pagamento a **Borsa Italiana** dei corrispettivi necessari per l'esame e la valutazione della domanda.

Il corrispettivo non è rimborsabile a prescindere dal fatto che al richiedente sia o meno attribuita la qualifica di **nominated adviser**.

Il corrispettivo previsto in fase di domanda deve essere considerato come aggiuntivo rispetto al corrispettivo annuale che deve essere pagato dopo l'attribuzione della qualifica di **nominated adviser**, e negli anni seguenti, in misura pari all'ammontare previsto nel documento 'Corrispettivi AIM Italia per i **Nominated Advisers**' pubblicato da **Borsa Italiana** periodicamente.

#### 6. Colloqui con i key executive

**Borsa Italiana** può intervistare alcuni o tutti i **key executive** indicati dal richiedente nonché ogni altra persona essa ritenga rilevante presso il richiedente al fine di verificare se quest'ultimo soddisfi i **Criteri di ammissione**. Tali interviste saranno condotte o presso gli uffici di **Borsa Italiana** oppure presso la sede

del richiedente. Il richiedente è tenuto a rimborsare ogni costo sopportato da **Borsa Italiana** (ad esempio spese di viaggio ed alberghiere) per raggiungere la sede del richiedente.

## 7. Impugnazioni

Il richiedente viene informato in forma privata, per iscritto (ivi incluso per email), della decisione di **Borsa Italiana** relativa all'attribuzione o meno al richiedente della qualifica di **nominated adviser**.

Se la qualifica è attribuita, **Borsa Italiana** include nella comunicazione la lista dei dipendenti del **nominated adviser** che sono considerati **key executives**.

Il richiedente può impugnare la decisione di **Borsa Italiana** secondo le disposizioni di cui al **Manuale delle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni**.

## Requisiti di permanenza per i nominated advisers

### 8. Requisiti di permanenza

Il **nominated adviser** deve soddisfare i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, su base continuativa. **Borsa Italiana** vigila sul rispetto dei requisiti e delle condizioni stesse.

Il **nominated adviser** deve valutare con regolarità se esso stesso ed i suoi **key executive** continuano a rispettare i requisiti del presente Regolamento. Se in qualunque momento il **nominated adviser** ritiene di non soddisfare i requisiti o che un suo **key executive** possa non soddisfarli, deve informare **Borsa Italiana** immediatamente.

**Borsa Italiana** in qualunque momento può richiedere informazioni aggiuntive a un **nominated adviser** e/o un **key executive**, ivi inclusa la presentazione di tutti o di alcuni modelli e la documentazione prevista all'articolo 4, al fine di valutare e determinare se un **nominated adviser** sia ancora idoneo.

**Borsa Italiana** può in qualunque momento effettuare interviste e/o verifiche dei **nominated adviser** e dei relativi **key executive** al fine di verificare che mantengano un'adeguata comprensione di *corporate finance* nonché del presente Regolamento e del **Regolamento Emittenti**. Si applicano, se del caso, le disposizioni di cui all'articolo 6 del Regolamento in relazione alle interviste.

Se **Borsa Italiana** dovesse ritenere che un **nominated adviser** non rispetti i requisiti previsti in questo articolo, può revocargli la qualifica o imporre limiti alla sua operatività (ivi inclusa la possibilità di vietare al **nominated adviser** di operare in base al disposto di cui all'articolo 25). Il **nominated adviser** può impugnare le decisioni di **Borsa Italiana** in base alle regole previste nel **Manuale delle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni**.

### 9. Cambiamenti nell'elenco dei key executive

Il **nominated adviser**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, deve informare tempestivamente **Borsa Italiana** di qualunque cambiamento relativo ai **key executives**.

Il **nominated adviser** che intende proporre un nuovo **key executive** deve inviare a **Borsa Italiana** il form NAI2.

### 10. Pagamento dei corrispettivi annuali e obblighi informativi del nominated adviser

Al fine di mantenere la qualifica, il **nominated adviser** deve provvedere al pagamento dei corrispettivi annuali previsti da **Borsa Italiana**. Inoltre, il **nominated adviser** deve provvedere ai pagamenti relativi entro le scadenze individuate da **Borsa Italiana** nel documento "Corrispettivi AIM Italia per Emittenti e **Nominated Adviser**" pubblicato da **Borsa Italiana**.

Il **nominated adviser** deve informare **Borsa Italiana** (via email) non appena possibile di qualsiasi circostanza che possa avere impatti sulla qualifica di **nominated adviser**, ivi inclusi:

- modifica della ragione sociale, degli azionisti di controllo, o dei partners, dell'indirizzo o luogo in cui svolge la propria attività in maniera prevalente;
- ricevimento di un richiamo scritto o di una comunicazione disciplinare proveniente da qualsiasi autorità;
- qualsiasi cambiamento significativo che comporti impatti negativi sulla situazione finanziaria o operativa, incluso quando si stiano per verificare le condizioni per l'apertura di una procedura concorsuale.

## Parte Due

### Obblighi previsti in via continuativa per i Nominated Adviser

#### Obblighi generali

##### 11. Appropriatelyzza di un emittente AIM Italia

Il **nominated adviser** è responsabile verso **Borsa Italiana** della valutazione dell'appropriatezza di un emittente che presenta domanda di ammissione all'**AIM Italia** o di un **emittente AIM Italia** già ammesso alle negoziazioni quando venga nominato suo **nominated adviser** in un momento successivo.

Laddove il **nominated adviser** ritenga che l'**emittente AIM Italia** per il quale opera possa non essere più appropriato per l'**AIM Italia** deve comunicarlo a **Borsa Italiana**.

##### 12. Compliance con il Regolamento

Il **nominated adviser** deve essere soggetto e rispettare:

- il presente Regolamento ed il **Regolamento Emittenti**, ivi incluse le eventuali note interpretative e guide operative pubblicate da **Borsa Italiana**;
- ogni regola e procedura specificata nella documentazione supplementare rilasciata da **Borsa Italiana** in base a questo Regolamento;
- le disposizioni contenute negli **Avvisi** diffusi da **Borsa Italiana**; e
- ogni requisito, decisione o indicazione di **Borsa Italiana**.

Ogni **nominated adviser** deve nominare una persona all'interno della propria struttura che sia il referente nei confronti di **Borsa Italiana** su questioni di compliance. Questa persona dovrà essere un senior appartenente alla funzione di compliance o al team di corporate finance della società.

##### 13. Professionalità e diligenza

Il **nominated adviser** deve operare con la necessaria professionalità e diligenza richiesta dalla natura dell'incarico tenuto conto delle disposizioni allo stesso applicabili ai sensi del Regolamento e del Regolamento Emittenti.

#### Responsabilità dei Nominated adviser

##### 14. Attività di assistenza e guida di un emittente AIM Italia

Il **nominated adviser** è responsabile verso **Borsa Italiana** dell'attività di assistenza e di guida dell'**emittente AIM Italia** nel rispetto delle responsabilità derivanti dal **Regolamento Emittenti**, sia in occasione dell'**ammissione** che su base continuativa. Il **nominated adviser** deve essere sempre disponibile ad assistere e guidare l'**emittente AIM Italia** per il quale opera.

Il **nominated adviser** deve allocare un numero adeguato di risorse umane opportunamente qualificate responsabili per ciascun **emittente AIM Italia** per il quale opera. Tra queste almeno una risorsa deve essere un **key executive**.

##### 15. Responsabilità del Nominated adviser

**Borsa Italiana** fa riferimento a quanto specificato nella **Scheda Tre** per valutare se il **nominated adviser** ha adempiuto alle disposizioni del presente Regolamento ed agli impegni presi nei confronti di **Borsa Italiana** nella **dichiarazione del nominated adviser**.

## Obblighi informativi

### 16. Contatti con Borsa Italiana

Il **nominated adviser** deve fornire ogni informazione, nella forma e nei tempi che **Borsa Italiana** può ragionevolmente richiedere. Il **nominated adviser** deve essere ragionevolmente convinto che le informazioni fornite siano corrette, complete e non ingannevoli. Qualora il **nominated adviser** successivamente ritenga che le informazioni fornite non siano più attuali esso dovrà avvisare **Borsa Italiana** non appena possibile.

Il **nominated adviser** deve mettersi in contatto (ed essere disponibile a essere contattato) con **Borsa Italiana** ogniqualvolta ciò sia richiesto da **Borsa italiana** o dall'**emittente AIM Italia** per il quale opera e dovrà essere contattabile in ogni momento, in particolare durante le ore di apertura del mercato.

Il **nominated adviser** deve, appena possibile, richiedere ed ottenere il parere di **Borsa Italiana** in ogni situazione in cui vi sia incertezza riguardo all'applicazione o interpretazione di questo Regolamento o del **Regolamento Emittenti** oppure quando abbia ragione di ritenere che possa essere messa in pericolo la reputazione o l'integrità dell'**AIM Italia**.

Il **nominated adviser** è tenuto ad avvisare **Borsa Italiana** non appena possibile se ritiene che esso stesso ovvero l'**emittente AIM Italia** abbia violato le disposizioni di cui al **Regolamento Emittenti** o al presente Regolamento.

Ogni comunicazione tra **Borsa Italiana** e il **nominated adviser** è da considerarsi riservata e non deve essere rese pubblica né divulgata a terzi, eccetto ove questo sia richiesto dalle competenti Autorità. Tali comunicazioni potranno tuttavia essere condivise con gli eventuali consulenti del **nominated adviser** o con l'**emittente AIM Italia**, a meno che **Borsa Italiana** non ritenga diversamente.

### 17. Conferimento del mandato e cessazione dal mandato ad operare per un emittente AIM Italia

Il **nominated adviser** deve rilasciare a **Borsa Italiana** la **dichiarazione del nominated adviser** relativamente a ciascun emittente che faccia domanda di **ammissione** (nel rispetto del **Regolamento Emittenti**). Stessa dichiarazione deve essere rilasciata quando diviene il **nominated adviser** di un **emittente AIM Italia** già ammesso.

Ove il **nominated adviser** cessi di operare per conto di un **emittente AIM Italia**, deve informare **Borsa Italiana** tempestivamente (via e-mail) e deve includere in tale comunicazione le ragioni a causa delle quali ha cessato di operare.

## Indipendenza e conflitti di interesse

### 18. Indipendenza su base continuativa

Il **nominated adviser** deve essere in grado di dimostrare a **Borsa Italiana** che esso stesso e i suoi principali esponenti aziendali sono indipendenti rispetto all'**emittente AIM Italia** per il quale opera in modo tale che non vi siano elementi per eccepire la sua indipendenza.

Su richiesta di **Borsa Italiana**, il **nominated adviser** deve fornire prova che né lui né alcuno dei suoi principali esponenti aziendali si trova o si verrà a trovare in una situazione di conflitto di interessi.

In caso di dubbio relativamente all'indipendenza del **nominated adviser**, questo dovrà consultare **Borsa Italiana** prima di sottoscrivere qualsiasi accordo suscettibile di determinare una situazione di conflitto di interesse.

La **Scheda 1** definisce ulteriori regole previste con riferimento all'indipendenza di un **nominated adviser**.

### 19. Conflitti di interesse

Il **nominated adviser** non deve avere, o deve aver cura di evitare, la configurabilità di un conflitto di interesse verso l'**emittente AIM Italia** per il quale opera. In particolare, il **nominated adviser** non deve operare per soggetti diversi dal proprio cliente **emittente AIM Italia**, coinvolti in un'operazione straordinaria che riguarda l'emittente medesimo.

## Procedure, dipendenti e documentazione

### 20. Procedure adeguate

Il **nominated adviser** deve mantenere procedure adeguate per adempiere in via continuativa agli obblighi previsti dal presente Regolamento. Il **nominated adviser** deve assicurare che il suo manuale di *compliance* e delle procedure interne (o altra documentazione simile) rifletta e tenga in considerazione i requisiti stabiliti nel presente Regolamento, per quanto applicabili.

In particolare, il **nominated adviser** deve assicurare che tutti i suoi dipendenti siano adeguatamente coordinati e controllati da parte di un **key executive** in ogni occasione in cui vengano affrontate questioni attinenti agli **emittenti AIM Italia**.

### 21. Adeguatezza dei dipendenti

Il **nominated adviser** deve mantenere un numero sufficiente di **key executives** e di altri dipendenti che si occupano di *corporate finance* che gli consenta di adempiere agli obblighi posti dal presente Regolamento. Nel valutare se ha un sufficiente numero di dipendenti, il **nominated adviser** deve far riferimento al numero e alle caratteristiche degli **emittenti AIM Italia** per i quali opera.

### 22. Mantenimento di documentazioni adeguate

Il **nominated adviser** deve tenere debita traccia delle discussioni chiave intercorse con un **emittente AIM Italia** dei pareri fornitigli e delle decisioni chiave prese rispetto all'**emittente AIM ITALIA** per il quale opera. Il **nominated adviser** deve garantire di essere in grado, anche mediante documentazioni, di dimostrare le ragioni alla base dei pareri dati e delle decisioni chiave prese, quali ad esempio le considerazioni e gli approfondimenti effettuati internamente ai fini del rilascio del parere richiesto. Le documentazioni effettuate sono conservate per almeno tre anni dalla cessazione del rapporto tra **nominated adviser** e **emittente AIM Italia**.

Nelle attività di controllo sul **nominated adviser**, **Borsa Italiana** cercherà chiara evidenza che siano stati valutati, come minimo, gli aspetti elencati nella **Scheda 3** e che azioni appropriate siano state intraprese al fine di garantire la conformità con il presente Regolamento e con le disposizioni del **Regolamento Emittenti**.

## Parte Tre

### Verifiche e sanzioni dei Nominated Adviser

#### 23. Verifiche sull'operato dei nominated advisers

Il **nominated adviser** può essere sottoposto a controllo formale da parte di **Borsa Italiana** volto a verificare il rispetto dei requisiti e delle responsabilità derivanti dal presente Regolamento e dal **Regolamento Emittenti**. Il **nominated adviser** deve garantire che i suoi **key executive** cooperino pienamente con **Borsa Italiana** e che il **key executive** responsabile di un'operazione sia a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda di **Borsa Italiana** su qualsiasi circostanza rilevante.

Il **nominated adviser** deve consentire ai rappresentanti di **Borsa Italiana** di accedere alla propria documentazione (cartacea e copie elettroniche) e alle sedi operative, ove richiesto da **Borsa Italiana**.

Il Nominated Adviser è obbligato ai sensi del presente regolamento a mettere a disposizione di **Borsa Italiana** tutta la documentazione (cartacea e copie elettroniche) in relazione ad un'operazione di ammissione e/o in relazione ad un emittente.

#### 24. Azione disciplinare nei confronti di un nominated adviser

**Borsa Italiana** (nel rispetto delle previsioni e procedure di cui al **Manuale delle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni**) può adottare una o più delle seguenti misure nei confronti del **nominated adviser**, qualora ritenga che esso sia inadempiente rispetto alle responsabilità derivanti dal presente Regolamento e/o dal **Regolamento Emittenti**, oppure qualora ritenga che l'integrità e la reputazione dell'**AIM Italia** siano state o possano essere condizionate negativamente dal risultato della sua condotta o delle decisioni:

- **Richiamo privato** scritto;
- Pena pecuniaria; o
- Cancellazione del **nominated adviser** dal **registro**; e
- Pubblicazione delle azioni intraprese da **Borsa Italiana**.

#### 25. Divieto di operare per conto di ulteriori emittenti AIM Italia

Laddove un **nominated adviser**:

- cessa di avere i requisiti di cui alla Parte 1 di questo Regolamento o non stia adempiendo alle responsabilità derivanti da questo Regolamento, oppure
- abbia una struttura organizzativa, dedicata all'attività, non adeguata in base all'articolo 21 del presente Regolamento, oppure
- sia stato assoggettato ad azione disciplinare da parte di **Borsa Italiana** stessa.

**Borsa Italiana** può vietare al **nominated adviser** di operare quale **nominated adviser** per eventuali ulteriori **emittenti AIM Italia** fino a che tale situazione non venga risolta a giudizio di **Borsa Italiana**.

**Borsa Italiana** può rendere pubblica la decisione di vietare ad un **nominated adviser** di operare per ulteriori **emittenti AIM Italia** tramite un **Avviso** reso pubblico tramite **SDIR** e/o riportandolo anche sul **registro**.

#### **26. Impugnazioni da parte del nominated adviser**

Laddove **Borsa Italiana** intraprenda qualsiasi azione nei confronti di un **nominated adviser** ai sensi del presente Regolamento o del **Regolamento Emittenti**, la conseguente decisione potrà essere impugnata dal **nominated adviser** nel rispetto delle procedure specificate nel **Manuale delle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni**.

#### **27. Pubblicazione della revoca della qualifica di nominated adviser**

Quando **Borsa Italiana** revoca la qualifica di **nominated adviser** (ad esempio a causa di azioni disciplinari o in considerazione del fatto che il soggetto ha cessato di avere i requisiti previsti nella Parte 1 del presente Regolamento) o quando il **nominated adviser** ha richiesto che si proceda alla revoca della qualifica, **Borsa Italiana** comunicherà tale revoca con **Avviso** reso pubblico tramite **SDIR** e/o aggiornerà il **registro** di conseguenza.

## Glossario

<b>Criteri di ammissione</b>	I criteri individuati all'articolo 2 di questo Regolamento.
<b>Dichiarazione del nominated adviser</b>	La dichiarazione che deve essere rilasciata dal <b>nominated adviser</b> relativamente a un <b>emittente AIM Italia</b> come richiesta dal <b>Regolamento Emittenti</b> che deve avere la forma ed i contenuti specificati alla Scheda 2 di questo Regolamento.
<b>Key executive</b>	Un dipendente senior a tempo pieno del <b>Nominated Adviser</b> o di un richiedente come previsto all'articolo 2.
<b>Sistema di reporting</b>	Procedure che diano ragionevoli basi agli amministratori per formarsi un giudizio appropriato in relazione alla posizione finanziaria e alle prospettive dell'emittente e del gruppo ad esso facente capo
<b>Sistema Multilaterale di negoziazione</b>	Un sistema multilaterale di negoziazione ai sensi della Direttiva MIFID

## Schede

### Scheda Uno – Indipendenza in relazione all'articolo 18

Al fine di evitare possibili dubbi:

- Il **nominated adviser** non può operare contemporaneamente come **società di revisione** e come **nominated adviser** per un **emittente AIM Italia** a meno che esso dimostri e **Borsa Italiana** ne sia convinta, l'esistenza e l'efficacia delle misure e garanzie predisposte;
- Nessun partner, amministratore, dipendente di un **nominated adviser** o soggetto collegato a tale partner, amministratore o dipendente può ricoprire la posizione di amministratore di un **emittente AIM Italia** per il quale opera come **nominated adviser**;
- Nessun **nominated adviser** o partner, amministratore, dipendente di un **nominated adviser** o soggetto collegato a tale partner, amministratore o dipendente, può essere individualmente o collettivamente un **azionista rilevante** (i.e. 10% o più, ivi considerate anche le opzioni, warrants o simili strumenti che questo potrebbe detenere, considerandoli come se fossero stati esercitati) di un **emittente AIM Italia** per il quale opera come **nominated adviser**;
- Il **nominated adviser** o partner, amministratore, dipendente di un **nominated adviser** o un soggetto collegato a tale partner, amministratore o dipendente, non può essere un azionista con partecipazioni significative (i.e. 3% o più, ivi considerate anche le opzioni, warrants o simili strumenti che questo potrebbe detenere, considerandoli come se fossero stati esercitati) di un **emittente AIM Italia** per il quale opera come **nominated adviser** a meno che siano state implementate adeguate misure di contenimento del rischio, per prevenire qualsiasi conflitto di interesse;
- Nessun **nominated adviser** o partner, amministratore, dipendente di un **nominated adviser** o soggetto collegato a tale partner, amministratore o dipendente può operare su strumenti finanziari emessi da un **emittente AIM Italia** per il quale opera come **nominated adviser** né su qualsivoglia prodotto finanziario collegato, durante un **close period** di tale società.
- Il rispetto delle soglie identificate è evidenziato dalle risultanze del libro soci o da ogni altro dato disponibile.
- Se un **nominated adviser** viola uno qualunque dei limiti di cui sopra nell'ambito del collocamento dovrà adoperarsi con la necessaria diligenza per vendere le partecipazioni al fine di rientrare nei limiti indicati non appena ragionevolmente praticabile.
- Al fine di valutare la propria indipendenza, il **nominated adviser** deve anche considerare l'ammontare e la natura della sua posizione creditizia nei confronti dell'**emittente AIM Italia**.

Nota: come linee guida, i punti da 3 a 5 di cui sopra trovano applicazione solo rispetto alle funzioni di corporate finance di un **nominated adviser** e non rispetto alle altre aree adeguatamente separate da chinese walls o da simili misure. In tali situazioni l'onere della prova rimane in capo al **nominated adviser** in base al disposto di cui all'articolo 18.

## Scheda Due – Dichiarazione del nominated adviser

Il **nominated adviser** dichiara che:

### SEZIONE A:

Dopo essersi formato il maggior grado possibile di conoscenza e comprensione, avendo svolto ogni necessaria e approfondita indagine e considerati tutti gli aspetti rilevanti ai sensi del **Regolamento Emittenti** e del **Regolamento Nominated Advisers** in relazione a questa domanda di **ammissione**, tutti i requisiti applicabili previsti dal **Regolamento Emittenti** e dal **Regolamento Nominated Advisers** sono stati adempiuti e, in particolare, che il **documento di ammissione** rispetta il disposto della Scheda Due del **Regolamento Emittenti**, e che

### SEZIONE B:

- (a) l'emittente ed i suoi strumenti finanziari sono appropriati per essere ammessi sull'**AIM Italia**, dopo avere svolto tutte le necessarie e approfondite indagini necessarie ed appropriate e considerato ogni aspetto rilevante identificato nel **Regolamento Emittenti** e nel **Regolamento Nominated Advisers**; e
- (b) gli amministratori dell'emittente hanno ricevuto pareri e indicazioni (dal **nominated adviser** e da altri appropriati consulenti professionali) riguardo agli obblighi ed alle responsabilità gravanti sull'emittente derivanti dal **Regolamento Emittenti** al fine di facilitarne il necessario rispetto da parte dell'emittente su base continuativa; e
- (c) si impegna ad adempiere alle disposizioni del **Regolamento Emittenti** e del **Regolamento Nominated Advisers** per quanto applicabili in qualità di **nominated adviser** nei confronti di questo emittente.

### NOTE:

Entrambe le sezioni A e B devono essere completate ai fini dell'**ammissione** sull'**AIM Italia**.

Deve essere completata solo la Sezione B nel caso in cui questa dichiarazione venga predisposta a seguito di un cambiamento del **nominated adviser** e la Sezione A non trova applicazione. In tali casi, il termine emittente deve essere inteso come **emittente AIM Italia**.

I termini utilizzati in questa **dichiarazione del nominated adviser** sono definiti nel **Regolamento Emittenti**.

## Scheda Tre – Responsabilità del Nominated Adviser

Le responsabilità del **Nominated Adviser**, individuate in grassetto in questa Scheda, rappresentano principi generali e dovranno sempre essere soddisfatte. I criteri applicativi di ciascun principio generale rappresentano una lista non esaustiva degli adempimenti che **Borsa Italiana** si attende che il **nominated adviser** soddisfi.

Di conseguenza, il **nominated adviser** potrà decidere di dare attuazione ai principi generali facendo ricorso a criteri applicativi diversi da quelli indicati o disapplicandone alcuni, se non ritenuti appropriati nel caso concreto.

Deve essere mantenuta specifica evidenza delle ragioni per le quali il **nominated adviser** ha ritenuto di discostarsi dai criteri applicativi elencati di seguito, nell'ambito degli obblighi di mantenere documentazioni adeguate ai sensi dell'articolo 22, al fine di poter dimostrare a **Borsa Italiana** che il **nominated adviser** ha agito con la necessaria professionalità e diligenza.

### Responsabilità in fase di ammissione

Le seguenti regole si applicano al **nominated adviser** che agisce per un emittente (ivi compresa la fattispecie di un reverse take-over che rientri nella definizione di cui all'articolo 14 del **Regolamento Emittenti**) rispetto alla sua **ammissione** sull'**AIM Italia**.

#### L'EMITTENTE ED I SUOI STRUMENTI FINANZIARI

**AR1 – Al fine di verificare l'appropriatezza di un emittente e dei suoi strumenti finanziari per l'AIM Italia, un nominated adviser deve avere un'adeguata conoscenza dell'emittente e della sua attività**

Nel far questo, il **nominated adviser** di norma dovrà:

- avere, o avere accesso a, adeguate conoscenze relative all'area di business dell'emittente (tenendo in considerazione anche il paese di costituzione ed operatività); a tal fine, esso potrà utilizzare proprio personale specializzato ovvero incaricare consulenti ed esperti esterni;
- valutare il settore di attività dell'emittente, la value proposition, il piano industriale o simili, la struttura finanziaria, le informazioni finanziarie storiche e le altre informazioni aziendali, ivi inclusa la due diligence eseguita in base al principio AR3;
- considerare se lo statuto dell'emittente rispetti il **Regolamento Emittenti**
- considerare ogni elemento relativo al paese di costituzione o di operatività dell'emittente, e ogni altro elemento che possa influire sulla sua appropriatezza;
- svolgere una visita presso la sede dell'emittente o le sedi operative ed effettuare incontri con gli **amministratori** e il top management. Dovrà anche essere valutata l'opportunità di incontrare anche ogni altro stakeholder significativo (ad esempio un azionista chiave);
- considerare se dare incarico ai propri legali, che siano indipendenti dall'emittente, per coadiuvare il **nominated adviser** al fine di raggiungere un'adeguata comprensione dell'emittente e per fornire al **nominated adviser** una consulenza che sia indipendente dall'emittente.

#### AMMINISTRATORI E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**AR2 – Nel valutare l'appropriatezza di un emittente e dei suoi strumenti finanziari per l'AIM Italia, il nominated adviser deve (i) verificare e valutare l'adeguatezza di ogni membro (esistente o candidato) del consiglio di amministrazione dell'emittente; e (ii) considerare l'efficacia del consiglio di amministrazione nel suo complesso in relazione alle esigenze dell'emittente. In ogni caso, il nominated adviser deve tenere presente che l'emittente sarà ammesso alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione e sarà soggetto a specifiche disposizioni ad esempio relative agli abusi di mercato.**

Nel fare quanto sopra, il **nominated adviser** normalmente dovrà:

- preparare e verificare appositi questionari da sottoporre agli **amministratori** e verificare il curriculum vitae degli stessi;
- verificare le informazioni risultanti dagli appositi questionari e curriculum vitae, ad esempio tramite ricerche a mezzo rassegna stampa, verifiche presso le Camere di Commercio, richiedendo referenze presso terzi e, laddove appropriato, effettuando verifiche tramite terzi. Per gli **amministratori** che non siano residenti in Italia, si dovranno svolgere le verifiche appropriate.
- estendere queste verifiche e valutazioni, per quanto appropriate, al top management e ai consulenti che vengono menzionati nel **documento di ammissione**;
- valutare se svolgere analoghe verifiche e valutazioni in relazione agli **azionisti rilevanti** al momento dell'**ammissione**, ove appropriate, specialmente laddove vi sia incertezza sulla loro identità o laddove questi non siano istituzioni rinomate, in particolare per verificare l'eventuale esistenza di soggetti in grado di esercitare il controllo sull'emittente;
- analizzare ogni elemento che emerge da queste verifiche e i suoi riflessi sull'appropriatezza di un emittente ad essere ammesso sull'**AIM Italia** e ad essere negoziato;
- considerare l'idoneità di ciascun **amministratore** e l'esperienza in relazione al ruolo aziendale (anche proposto), tenuto conto delle responsabilità connesse all'ammissione su un **sistema multilaterale di negoziazione**;
- valutare il consiglio di amministrazione nella sua interezza, in relazione alle esigenze dell'emittente; per esempio potranno essere considerate la tipologia, la dimensione, il profilo atteso e il fatto che si tratterà di una società ammessa su un **sistema multilaterale di negoziazione**;
- valutare, insieme agli **amministratori** dell'emittente, l'adozione di appropriate regole di corporate governance.

## DUE DILIGENCE

**AR3 – Il nominated adviser deve sovrintendere ai controlli e alle verifiche (processo di due diligence) necessari all'ammissione convincendosi della loro appropriatezza, rispetto all'emittente e all'operazione, e che ogni elemento sostanziale sia adeguatamente gestito e sia tale da non influenzare altrimenti l'appropriatezza dell'emittente**

Nell'adempiere quanto sopra indicato, il **nominated adviser** normalmente dovrà:

- verificare che sia stata svolta un'adeguata due diligence finanziaria, fiscale e legale da parte di una o più strutture professionali appropriate; la due diligence finanziaria dovrebbe anche includere ogni aspetto riguardante la struttura finanziaria dell'emittente (ivi inclusa la composizione della posizione finanziaria netta e l'esistenza di covenants sul debito) nonché ogni aspetto riguardante i debiti scaduti (di natura commerciale, finanziaria, tributaria e previdenziale), i crediti commerciali scaduti e i contratti derivati;
- verificare che siano state svolte adeguate verifiche sul capitale circolante e sul **sistema di reporting** (in genere prendendo anche in considerazione delle relazioni emesse dalla **società di revisione** o da altro soggetto qualificato indicato dal **nominated adviser**);
- verificare se sia necessaria una due diligence commerciale, specialistica (ad esempio sulle proprietà intellettuali) e/o tecnica;
- definire oggetto e ampiezza delle due diligence e dei reports (ivi inclusi, in relazione al report sul capitale circolante, le assumptions e l'analisi di sensitività);
- verificare e valutare la due diligence sopra richiamata, i rapporti e le comfort letters rilasciati da altri soggetti terzi di cui si è avvalso l'emittente, prestando adeguata attenzione ad ogni significativa criticità sollevata, alle azioni raccomandate, o a qualsiasi aspetto negativo evidenziato; in questo ambito dovrà verificare che azioni appropriate siano state intraprese per risolvere le criticità emerse ovvero concludere che tali criticità non siano tali da influenzare l'appropriatezza dell'emittente che richiede l'ammissione sull'**AIM Italia**.

## DOCUMENTO DI AMMISSIONE

**AR4 – Il nominated adviser deve sovrintendere ed essere attivamente coinvolto nella preparazione del documento di ammissione, convincendosi che (al fine di poter rendere la dichiarazione richiesta al nominated adviser) esso sia stato preparato nel rispetto del Regolamento Emittenti, dopo aver svolto le necessarie ed opportune verifiche**

Nel fare quanto sopra, il **nominated adviser** normalmente dovrà:

- supervisionare ed essere attivamente coinvolto nella predisposizione delle sezioni del **documento di ammissione** che si riferiscono al business dell'emittente e ai fattori di rischio. In relazione a questi ultimi,

valutare se questi prendono in adeguata considerazione gli elementi emersi in occasione della due diligence;

- verificare che le sezioni contenenti informazioni finanziarie e le altre sezioni del **documento di ammissione** siano state preparate in maniera appropriata;
- considerare se sia necessario ottenere reports da parte di terzi specialisti (ad esempio per gli emittenti attivi in particolari settori quale il settore immobiliare o delle bio-tecnologie);
- essere soddisfatto che sia stata svolta ogni appropriata verifica del **documento di ammissione** e che sia stata effettuata ogni comunicazione ad esso collegata;
- reputare (nei termini di cui alla **dichiarazione del nominated adviser**) che il **documento di ammissione** rispetti le disposizioni del **Regolamento Emittenti**. A tal fine, deve prendere contatto con **Borsa Italiana** - se necessario - per richiedere deroghe o interpretazioni alle disposizioni del Regolamento.

## COMPLIANCE CON IL REGOLAMENTO EMITTENTI

**AR5 – Il nominated adviser deve verificare che l'emittente ha in funzione sistemi, procedure e controlli sufficienti per garantire la compliance con il Regolamento Emittenti e che l'emittente sia a conoscenza degli obblighi previsti nel Regolamento Emittenti**

Nel fare quanto sopra, il **nominated adviser** normalmente dovrà:

- verificare che all'interno dell'emittente siano state implementate procedure che facilitano la compliance con le disposizioni del **Regolamento Emittenti**, ad esempio per quanto riguarda la diffusione di **informazioni price sensitive non pubbliche**, di **comunicati** di cui all'articolo 17 e la disciplina dei **close period**;
- verificare che gli **amministratori** siano stati informati degli obblighi e delle responsabilità gravanti in maniera continuativa su di loro e sulla società derivanti dal **Regolamento Emittenti** e che gli amministratori siano consapevoli di quando dovranno consultarsi e richiedere il parere del **nominated adviser**. Il **nominated adviser** deve essere coinvolto nel consigliare gli amministratori in modo tale che questi siano consapevoli delle conseguenze pratiche degli obblighi derivanti dal **Regolamento Emittenti**.

## Responsabilità su base continuativa

Le seguenti regole si applicano su base continuativa a tutti i **nominated adviser** che operano per un **emittente AIM Italia**.

## CONTATTI REGOLARI TRA L'EMITTENTE ED IL NOMINATED ADVISER

**OR1 – Il nominated adviser deve mantenere regolari contatti con l'emittente AIM Italia per il quale opera anche al fine di verificare se esso (i) lo tenga al corrente ed aggiornato sulla sua attività e (ii) abbia un'adeguata comprensione degli obblighi derivanti dal Regolamento Emittenti**

Nel fare quanto sopra, il **nominated adviser** normalmente dovrà:

- mantenere contatti regolari con l'**emittente AIM Italia**, in particolare dovrà assicurarsi di essere mantenuto al corrente in modo da poter consigliare la società con riferimento agli obblighi derivanti dal **Regolamento Emittenti** (specialmente con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 11 ed al fine di consentire di identificare eventuali violazioni delle disposizioni del **Regolamento Emittenti** (ad esempio rispetto agli obblighi di informativa di cui all'articolo 17);
- valutare se l'**emittente AIM Italia** abbia un'adeguata comprensione degli obblighi derivanti dal **Regolamento Emittenti**, ad esempio tramite discussioni con gli **amministratori**, ove appropriato, ed essere soddisfatto che ogni procedura richiesta in base all'AR5 continui ad essere in vigore.

## VERIFICHE DEI COMUNICATI

**OR2 – Il nominated adviser deve preventivamente verificare i comunicati rilevanti che devono essere diffusi al pubblico da un emittente AIM Italia al fine di assicurare la compliance con le disposizioni del Regolamento Emittenti**

Nel fare quanto sopra, il **nominated adviser** normalmente dovrà:

- verificare preventivamente (senza pregiudizio rispetto all'obbligo di procedere alla diffusione di informazioni senza ritardo di cui all'articolo 10 del **Regolamento Emittenti**) tutti i **comunicati** che devono essere diffusi al pubblico da parte dell'**emittente AIM Italia** così da garantire, per quanto possibile, che questi rispettino le disposizioni del **Regolamento Emittenti**. Laddove il **nominated adviser** ritenga ragionevolmente che gli **amministratori** di un emittente abbiano conoscenze ed esperienze appropriate relativamente ai requisiti previsti dal **Regolamento Emittenti**, la preventiva verifica dei comunicati inviati di routine (ad esempio quelli effettuati ex articolo 17) non è necessaria;
- aggiungere il nome del **nominated adviser** e di una persona di riferimento su tutti i comunicati che un **nominated adviser** rivede, diversi dai comunicati di routine.

## MONITORAGGIO DELLE NEGOZIAZIONI

**OR3 – Il nominated adviser deve monitorare, o avere posto in essere tramite terzi procedure adeguate per il monitoraggio, l'attività di negoziazione relativa agli strumenti finanziari emessi da un emittente AIM Italia per il quale opera, specialmente ove vi siano informazioni price sensitive non ancora pubblicate in relazione all'emittente AIM Italia**

Nel fare quanto sopra, il **nominated adviser** dovrà normalmente:

- utilizzare adeguati automatismi che avvertano il **nominated adviser** di sostanziali variazioni di prezzo/volumi. Questo requisito può essere soddisfatto tramite l'attività dello **specialista**;
- contattare l'**emittente AIM Italia** in caso di sostanziali variazioni di prezzo/volumi per verificare se sia necessaria la pubblicazione di un comunicato ovvero se sia necessario intraprendere altra azione, anche prendendo contatto con **Borsa Italiana** laddove ciò sia appropriato;
- valutare l'opportunità di monitorare le notizie stampa.

## ASSISTENZA ALL'EMITTENTE AIM ITALIA CON RIFERIMENTO AD OGNI MODIFICA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**OR4 – Il nominated adviser deve prestare la sua attività di assistenza all'emittente AIM Italia in occasione di qualsiasi modifica della composizione del consiglio di amministrazione proposta da un emittente AIM Italia. In particolare, il nominated adviser deve (i) verificare l'adeguatezza di un candidato proposto e (ii) valutare l'effetto che eventuali cambiamenti potrebbero avere sull'efficacia del consiglio di amministrazione nella sua interezza e in relazione alle necessità dell'emittente. In ogni caso, il nominated adviser deve tenere presente che l'emittente è ammesso alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione ed è soggetto a specifiche disposizioni ad esempio relative agli abusi di mercato.**

Nel fare quanto sopra, **Borsa Italiana** si aspetta che un **nominated adviser** normalmente:

- sia convinto che l'**emittente AIM Italia** è al corrente della necessità di consultarsi con il **nominated adviser** non appena possibile in merito a proposte di cambiamenti del consiglio di amministrazione, in modo tale da consentire al **nominated adviser** di avere tempo a sufficienza per ottemperare alla disposizione di cui a OR4;
- in relazione ai nuovi **amministratori**, valuti la sussistenza dei requisiti previsti in AR2 ed intraprenda le azioni appropriate tra cui sottoporre e analizzare i questionari relativi agli **amministratori**, verifichi i curriculum vitae degli **amministratori** e le informazioni ivi contenute;
- verifichi se un **amministratore** proposto sia idoneo ad essere un **amministratore** della società e consideri gli effetti della nomina sull'efficacia del consiglio di amministrazione inteso nella sua interezza, in relazione alle necessità dell'emittente;
- in relazione alla revoca di un **amministratore**, verifichi in quale modo ciò possa incidere sull'efficacia del consiglio di amministrazione globalmente inteso in relazione alle esigenze dell'emittente, faccia qualsiasi raccomandazione ritenga opportuna all'**emittente AIM Italia** e verifichi se ciò possa incidere sull'appropriatezza dell'**emittente AIM Italia** rispetto all' ammissione sull'**AIM Italia**.

## Responsabilità derivanti dalla nomina

Le seguenti regole trovano applicazione quando un **nominated adviser** è incaricato da un **emittente AIM Italia** già ammesso.

Nel soddisfare queste responsabilità, il **nominated adviser** deve anche fare riferimento a AR1 (in relazione a ER1 di cui sotto), AR2 (in relazione a ER2) e AR5 (in relazione a ER3) e deve valutare quali azioni siano appropriate. Le azioni da intraprendere dipenderanno, ad esempio, dalle circostanze che hanno determinato il cambiamento del **nominated adviser** oppure dai cambiamenti che si sono determinati nell'emittente dopo l'**ammissione**. Ad esempio, è improbabile che i report di due diligence normalmente richiesti ed ottenuti in preparazione dell'**ammissione** come indicati in parte di AR1 siano richiesti all'atto della nomina conformemente a ER1 e ER3.

## L'EMITTENTE AIM ITALIA E I SUOI STRUMENTI FINANZIARI

**ER1 – Nel valutare l'appropriatezza di un emittente e dei suoi strumenti finanziari sull'AIM Italia, quando un nominated adviser assume un incarico da un emittente AIM ITALIA già ammesso deve acquisire un'adeguata comprensione dell'emittente AIM Italia e del suo business**

Nel fare quanto sopra, il **nominated adviser** normalmente dovrà:

- acquisire un'adeguata conoscenza di ogni sviluppo significativo relativo all'emittente dal momento dell'**ammissione** e valutarne il relativo impatto sull'appropriatezza dell'**emittente AIM Italia**;
- valutare se sia opportuno contattare il precedente **nominated adviser** per discutere la sua esperienza con l'**emittente AIM Italia**. Il precedente **nominated adviser** deve comportarsi in maniera aperta e collaborativa (per quanto possibile) nei confronti di un **nominated adviser** di nuova nomina che lo contatti per discutere dell'emittente.

## AMMINISTRATORI E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**ER2 – Nel valutare l'idoneità di un emittente AIM Italia già ammesso e dei relativi strumenti per AIM Italia, il nominated adviser deve (i) valutare l'idoneità di ciascun amministratore nonché di ogni amministratore la cui nomina venga successivamente proposta per l'emittente AIM Italia e (ii) valutare l'efficacia del consiglio di amministrazione nella sua interezza e in relazione alle necessità dell'emittente. In ciascun caso il nominated adviser deve tenere presente che l'emittente è ammesso alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione ed è soggetto a specifiche disposizioni ad esempio relative agli abusi di mercato**

## COMPLIANCE CON IL REGOLAMENTO AIM ITALIA

**ER3 – Il nominated adviser deve essere convinto che l'emittente AIM Italia abbia posto in essere sufficienti sistemi, procedure e controlli che consentono di adempiere al Regolamento Emittenti e deve essere convinto che l'emittente AIM Italia ed i suoi amministratori abbiano una adeguata comprensione degli obblighi derivanti dal Regolamento Emittenti**

## Disposizioni generali

In questa Scheda 3:

- nel caso in cui ci si attende che il **nominated adviser** verifichi una particolare questione, devono essere effettuate le necessarie ed attente verifiche esercitando la necessaria professionalità e attenzione. Il **nominated adviser** deve mantenere documentazione appropriata comprovante le verifiche effettuate.
- il **nominated adviser** deve richiedere consiglio e assistenza da parte di altri professionisti laddove appropriato per soddisfare le responsabilità ad esso assegnate ma deve mantenere la responsabilità e la gestione globale (i) per ogni procedura di **ammissione** relativa ad ogni **emittente AIM Italia** per il quale opera e (ii) in relazione all'attività di consulenza nei confronti dell'**emittente AIM Italia** sulla compliance in via continuativa rispetto alle disposizioni e agli obblighi previsti nel **Regolamento Emittenti**.



**Borsa Italiana**

*London Stock Exchange Group*